

2. Al paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

- «b) il certificato sanitario previsto nell'allegato A, capitolo VIII, della direttiva 7/99/CEE rechi sotto la voce "natura dei prodotti" — fatta salva la nota in calce (*) di detto certificato — secondo il caso la dicitura "trattato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 80/215/CEE" oppure la dicitura "trattato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 80/215/CEE"».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio concernente la proroga del periodo di validità della decisione 85/214/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1985, e della decisione 86/23/CEE del Consiglio del 4 febbraio 1986

COM(87) 59 def.

(Presentata dalla Commissione il 13 febbraio 1987)

(87/C 55/13)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio, con decisione 85/214/CEE del 26 marzo 1985 (1), preso atto della relazione e delle proposte presentate dalla Commissione conformemente alla decisione 82/607/CEE, ha incaricato la Commissione di attuare le azioni di coordinamento necessarie per la specifica, l'attuazione e l'impiego dei sistemi telematici CADDIA da parte degli Stati membri e della stessa Commissione conformemente ad un programma di sviluppo approvato;

considerando che, il Consiglio, con decisione 86/23/CEE del 4 febbraio 1986 (2), ha precisato le disposizioni per l'attuazione del progetto CD come parte integrante del programma di sviluppo a lungo termine CADDIA;

considerando che, in mancanza di un programma di sviluppo approvato, al momento delle decisioni sopra citate l'attuazione di tali decisioni era stata limitata ad un periodo iniziale di 2 anni con scadenza il 2 aprile 1987;

considerando che nella riunione del 18 febbraio 1986 il comitato direttivo CADDIA, istituito con la decisione 85/214/CEE, ha approvato un programma di sviluppo iniziale nei settori agricolo, doganale e statistico unitamente ad alcune azioni comuni nel campo delle norme IT;

considerando che il comitato direttivo CADDIA ha deliberato che il periodo di validità della decisione 85/214/CEE e della decisione 86/23/CEE va prorogato sino alla fine del 1992, data per la quale si prevede il completamento del mercato interno di cui il programma CADDIA costituisce un importante elemento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il periodo iniziale di applicazione di cui all'articolo 5 della decisione del Consiglio 85/214/CEE e all'articolo 6 della decisione del Consiglio 86/23/CEE è prorogato sino alla fine del 1992.

(1) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 35.

(2) GU n. L 33 del 8. 2. 1986, pag. 28.